Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 dicembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", alle condizioni sopra indicate, servendosi possibilmente del modulo di c/c all'uopo già trasmesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1983.
Istituzione presso l'Istituto tecnico industriale « G. Armellini » di Roma dell'indirizzo specializzato per l'elettrotecnica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1217, con il quale viene istituito l'Istituto tecnico industriale per l'orologeria e la meccanica fine di Roma e ne viene approvata la tabella organica;
Ritenuta l'opportunità di istituire un nuovo indirizzo specializzato presso l'Istituto tecnico industriale medesimo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito presso lo Istituto tecnico industriale « G. Armellini » di Roma l'indirizzo specializzato per l'elettrotecnica.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alla istituzione di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito in lire 216.000.000.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 115, art. 1, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 131. — VILLA

TABELLA 1

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « G. Armellini » per la cronometria, la meccanica di precisione e la elettrotecnica di Roma

Numero dei corsi 6 { n 3 per la meccanica di precisione; n 2 per la elettrotecnica; n 1 per la cronometria }

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I — Personale direttivo e insegnante			
1 Preside con insegnamento	1	—	Il Preside ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre di materie tecniche
2 Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	6	—	Ciascuno nelle classi I e II di un corso
3 Lingua e lettere italiane Storia ed educazione civica	6	—	Ciascuno nelle classi III, IV e V di un corso
4 Matematica	3	—	Ciascuno nelle classi I e II di due corsi
5 Matematica	1	—	Nelle classi III e IV dei tre corsi per la meccanica di precisione
6 Matematica	1	—	Nelle classi III e IV dei due corsi per l'elettrotecnica
7 Matematica	—	1	—
8 Scienze naturali Geografia	2	—	Ciascuno nella I e II classe di tre corsi
9. Fisica e laboratorio	4	—	Ciascuno nelle classi di un corso e, alternativamente, nella I o nella II classe di un altro corso
10 Chimica e laboratorio Chimica	3	—	Ciascuno nelle classi di due corsi
11 Lingua straniera	2	—	Ciascuno nelle classi di tre corsi
12 Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—

Segue TABELLA A

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
13. Disegno Disegno tecnico	1	—	Nelle classi I, II, III e IV del corso di cronometria
14. Disegno	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso e, alternativamente, nella I o II classe di un altro corso
15. Disegno	—	1	—
16. Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione	3	—	Ciascuno nelle classi III, IV e V di un corso per la meccanica di precisione
17. Elettrotecnica generale	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per l'elettrotecnica
18. Elettrotecnica	1	—	Nelle classi di due corsi per la meccanica di precisione
19. Elettrotecnica	—	1	—
20. Elettrotecnica, cronometria e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso per la cronometria
21. Misure elettriche e laboratorio	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per l'elettrotecnica
22. Impianti elettrici e disegno Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	2	—	Ciascuno: impianti elettrici e disegno in tutte le classi del corso elettrotecnica; costruzioni ecc. nella III classe del corso stesso
23. Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	1	—	Nella IV e V classe dei due corsi per l'elettrotecnica
24. Meccanica e macchine a fluido	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la meccanica di precisione e, alternativamente, nella III o nella IV classe di un altro corso dello stesso indirizzo

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
25. Meccanica e macchine a fluido	1	—	Nelle classi dei due corsi per la elettrotecnica
26. Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la meccanica di precisione
27. Meccanica applicata alla orologeria e disegno	1	—	Nelle classi del corso per la cronometria
28. Tecnologia meccanica dell'orologeria e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso per la cronometria
29. Complicazioni degli orologi e laboratorio	1	—	—
30. Religione	—	2	—
31. Elementi di diritto ed economia	—	1	—
II — *Personale insegnante tecnico-pratico*			
1 Insegnante tecnico-pratico nel reparto falegnameria	—	1	—
2 Insegnante tecnico-pratico nel reparto aggiustaggio	1	—	—
3 Insegnanti tecnico-pratici nel reparto macchine utensili	1	1	—
4 Insegnante tecnico-pratico per la lavorazione dei metalli al banco	—	1	—
5 Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di elettrotecnica e cronometria	—	1	—
6. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori nel laboratorio di fisica	2	1	—
7 Insegnanti tecnico-pratici coadiutori nel laboratorio di chimica	2	—	—
8. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori nel laboratorio di tecnologia della meccanica fine e di precisione	2	—	—

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
9 Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di orologeria e di tecnologia meccanica della orologeria	1	—	—
10 Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di misure elettriche	1	—	—
11 Insegnante tecnico-pratico per la fucina	—	1	—
12 Insegnante tecnico-pratico per la saldatura	—	1	—
13 Insegnante tecnico-pratico nell'officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	—	—
14 Insegnante tecnico-pratico nell'officina meccanica di precisione	1	—	—
15 Insegnanti tecnico-pratici . .	—	4	—
III — *Personale amministrativo*			
1 Segretario ragioniere economo	1	—	—
2 Applicati	10	—	—
IV — *Personale ausiliario*			
1 Bidelli	18	—	—

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1835.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal n. 96 al n. 98 relativi alla Scuola di specializzazione in Anestesia sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento:

Scuola di specializzazione in Anestesiologia e rianimazione

Art. 96. — La durata del corso è di tre anni.

Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso.

Art. 97. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *anno*:

Storia dell'anestesiologia. Sviluppo-compiti;
Studio anestesiologico del paziente chirurgico;
Fisiopatologia dell'anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia e chirurgia specialistica.

2° *anno*:

Apparecchiature anestesiologiche;
Fisiologia respiratoria e circolatoria applicata all'anestesia;
Tecniche speciali.

3° *anno*:

Rianimazione equilibri fisiologici vitali;
Applicazioni della rianimazione: urgente, protratta;
Metodi di rianimazione: respiratoria e circolatoria;
Problemi connessi, terapia antalgica.

Art. 98. — Al termine di ogni anno gli allievi dovranno superare un esame sulle materie dell'anno. La frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un servizio di internato sono obbligatori.

Art. 99, relativo alla Scuola di specializzazione in Cardiologia, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di sei per il primo anno di corso ».

Art. 100, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso ».

Art. 101, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di sei per il primo anno di corso ».

Art. 106, relativo alla Scuola di specializzazione in Dermatologia e venereologia è abrogato e sostituito dal seguente:

La durata del corso è di 2 anni.

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di quindici per il primo anno di corso ».

Le materie d'insegnamento sono:

1° *anno*:

Anatomia della pelle e degli organi genitali;
Biologia e fisiopatologia cutanea;
Semeiotica cutanea;
Clinica dermatologica: le malattie intersessuali (sifilide, infezioni gonococciche, ulcera venerea, linfagranulomi, uretriti non gonococciche, ecc.);
Legislazione sanitaria.

2° *anno*:

Microbiologia cutanea;
Tecniche diagnostiche di laboratorio (sierologiche, microscopiche, biochimiche);
Clinica dermatologica:
le grandi dermatosi;
le dermatosi microbiche e parassitarie (piodermiti, micosi, virosi, tubercolosi, infezioni tropicali, ecc.);

3° *anno*:

Istopatologia cutanea;
Diagnostica cutireattiva;
Clinica dermatologica:
disgenesie-nevi;
tumori;
sindromi dismetaboliche e allergiche;
dermatologia professionale;
dermatosi ad irradiazione;
mesenchimopatie-ematodermie;
rapporti tra medicina interna e dermatosi-psicosi;
sessuologia;
fotoradioterapia dermatologica;
terapia dermatologica topica e generale;
dermatologia chirurgica correttiva.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno superare un esame sulle materie dell'anno. Alla fine del corso dovranno sostenere un esame di diploma secondo le norme generali delle Scuole di specializzazione.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni come pure un periodo di internato per ogni anno, sono obbligatori.

Art. 107, relativo alla Scuola di specializzazione in Farmacia industriale è abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento e con la seguente nuova denominazione:

Scuola di specializzazione in Farmacologia applicata all'industria

Art. 107. — La durata del corso è di due anni. Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un mas-

simo di dieci per il primo anno di corso. Alla Scuola sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia, in Farmacia, in Scienze biologiche e in Medicina veterinaria.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *anno*:

Biologia generale. Anatomia e fisiologia dei comuni animali di laboratorio;

Farmacologia generale (apparecchiature - criteri sistematici di analisi per la valutazione di nuove molecole);

Tecnica di registrazione grafiche. Elementi di elettrocardiografia. Metodi di studio su organi isolati. Interventi chirurgici sui piccoli animali di laboratorio.

Istologia. Microscopia ottica, a contrasto di fase, elettronica;

Microbiologia-Virologia;

Culture di cellule e di tessuti;

Chimica organica ed analitica;

Cromatografia ed elettroforesi;

Chimica farmaceutica applicata;

Statistica applicata alla biologia;

Primo corso di inglese scientifico.

2° *anno*:

Biochimica applicata;

Strutture chimiche dei farmaci;

Chemioterapia antibatterica, antitumorale, antivirale;

Neuropsicofarmacologia;

Endocrinologia sperimentale;

Enzimologia e vitaminologia;

Ematologia, sierologia e immunologia;

Radiobiologia e metodi radioisotopici;

« Tests » per i vari gruppi di farmaci;

Tecnica di controllo e di dosaggio biologico dei medicamenti;

Legislazione in campo di industria farmaceutica - brevettistica;

Secondo corso di inglese scientifico.

Alla fine del primo e del secondo anno, il candidato dovrà sostenere un esame di gruppo sulle materie di insegnamento.

Alla fine del biennio il candidato dovrà discutere una tesi sopra una delle materie di insegnamento.

Art. 108, relativo alla Scuola di specializzazione in Idrologia, climatologia e talassoterapia, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di tre per il primo anno di corso ».

Art. 111, relativo alla Scuola di specializzazione in Igiene, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di quindici per il primo anno di corso ».

Art. 112, relativo alla Scuola di specializzazione in Igiene e tecnica ospedaliera, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di quindici per il primo anno di corso ».

Art. 115, relativo alla Scuola di specializzazione in malattie nervose, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso ».

Art. 116, relativo alla Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di venti per il primo anno di corso ».

Art. 119, relativo alla Scuola di specializzazione in Oculistica, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di otto per il primo anno di corso ».

Art. 120, relativo alla Scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di trenta per il primo anno di corso ».

Art. 121. — La Scuola di specializzazione in Ortopedia è trasformata in « Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia ».

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di venti per il primo anno di corso ».

Art. 122, relativo alla Scuola di specializzazione in Ostetricia e ginecologia, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso ».

Art. 123, relativo alla Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso ».

Art. 124, relativo alla Scuola di specializzazione in pediatria è abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento.

Scuola di specializzazione in Pediatria

Art. 124. — La durata del corso è di tre anni. Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di venti per il primo anno di corso.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *anno*:

Peculiarità anatomiche e fisiologiche del neonato e del lattante;

Semeiotica fisica e funzionale dei vari apparati nel bambino;

Puericoltura prenatale;

Alimentazione del lattante e del bambino della seconda infanzia;

Patologia del neonato e del lattante;

Anatomia patologica pediatrica.

2° *anno*:

Patologia e clinica pediatrica;

Radiologia pediatrica;

Psicologia infantile;

Nozioni di Otorinolaringoiatria, di Oculistica applicate all'infanzia;

Ortopedia pediatrica;

Dermatologia pediatrica;

3° *anno*:

Patologia e clinica pediatrica;

Neuropsichiatria infantile;

Malattie infettive;

Chirurgia pediatrica;

Farmacologia applicata alla pediatria.

Le lezioni saranno integrate da esercitazioni cliniche e di laboratorio.

Gli iscritti alla Scuola di specializzazione in pediatria hanno l'obbligo di frequentare come interni du-

rante gli anni di corso, anche se non a tempo pieno, i vari reparti della clinica e di altri ospedali infantili, riconosciuti idonei dalla Facoltà medica.

Art. 125, relativo alla Scuola di specializzazione in psichiatria, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di quindici per il primo anno di corso ».

Art. 135, relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di quindici per il primo anno di corso ».

Art. 136, relativo alla Scuola di specializzazione in Tisiologia, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di venti per il primo anno di corso ».

Art. 137, relativo alla Scuola di specializzazione in Urologia, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dodici per il primo anno di corso ».

Dopo l'art. 145 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in « Neuropsichiatria infantile » ed in « Medicina fisica e riabilitazione » con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile

Art. 146. — Alla Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile vengono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.

La Scuola ha la durata di quattro anni. La Scuola ha sede presso la Clinica psichiatrica, reparto Neuropsichiatria infantile.

Art. 147. — Gli aspiranti saranno ammessi al primo anno del corso limitatamente al numero di otto, previo concorso interno sulla materia, da sostenersi entro il 15 dicembre.

Gli iscritti hanno uguale obbligo di frequentare i corsi di lezione e le esercitazioni pratiche con internato nelle cliniche rispettive.

Art. 148. — Per l'ammissione agli esami è necessaria la firma di frequenza sia agli insegnamenti che alla attività pratica.

Programma d'insegnamento

1° *anno*:

1) Anatomia e fisiologia dalla nascita alla pubertà;
2) Alimentazione del bambino;
3) Semeiotica infantile;
4) Neurofisiologia dell'accrescimento;
5) Endocrinologia dell'età evolutiva;
6) Patologia e Clinica delle malattie del bambino;
7) Psicologia dei primi tre anni di vita;
8) Genetica e scienza della costituzione e dello sviluppo.

2° *anno*:

9) Embriologia ed anatomia clinica del sistema nervoso;
10) Fisiologia del sistema nervoso.

Semeiotica e diagnostica delle malattie nervose

11. *a*) Semeiotica neurologica;
12. *b*) Patologia e clinica delle malattie nervose;
13. *c*) Neuroradiologia infantile;
14. *d*) Elettroencefalografia;
15. *e*) Neurooftalmologia ed ortoptica;
16. *f*) Foniatria;
17) Elementi di neurochirurgia infantile;
18) Psicologia generale.

3° *anno*:

19. *a*) Psicopatologia generale;
20. *b*) Semeiotica psichiatrica;
21. *c*) Diagnostica differenziale;
22) Biochimica e patochimica delle malattie mentali;
23) Psicologia dell'età evolutiva.

Psicodiagnostica dell'età evolutiva

24. *a*) Tests di sviluppo e tests di livello;
25. *b*) Tests proiettivi e di personalità.

Clinica neuropsichiatrica infantile

26. *a*) Psicopatologia dell'età evolutiva;
27. *b*) Neuropatologia e semeiotica.

4° *anno*:

28) Clinica neuropsichiatrica infantile;
29) Medicina psicosomatica infantile;
30) Terapia generale farmacologica e Fisioterapia dell'età evolutiva;
31) Principi generali di psicoterapia;
32) Metodiche psicoterapiche nel bambino;
33) Pedagogia generale e differenziale;
34) Igiene e profilassi mentale infantile;
35) Criminologia e legislazione minorile;
36) Psicopedagogia e organizzazione assistenziale della deficienza mentale.

Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto.

Internati:

1° anno: Clinica pediatrica;
2° anno: Clinica malattie nervose e mentali;
3° anno: Clinica psichiatrica e reparto neuropsichiatria infantile Clinica psichiatrica;
4° anno: Reparto neuropsichiatria infantile - Clinica psichiatrica.

Art. 149. — Per conseguire il diploma di specialista in Neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami annuali, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di Neuropsichiatria infantile.

Art. 150. — I candidati non riconosciuti idonei allo esame di diploma potranno ripresentarsi dopo due anni accademici. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione

Art. 151. — Alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano è annessa la Scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione.

Detta Scuola conferisce il diploma di specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione a norma dello art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592.

Art. 152. — La direzione della Scuola viene assunta ad anni alterni, da professori di ruolo che coprono le cattedre di Clinica delle malattie nervose e mentali e di Clinica ortopedica.

Nel caso in cui le cattedre non siano coperte da un professore di ruolo, il direttore della Scuola è scelto dalla Facoltà.

Il Consiglio della Scuola si compone dei professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Gli insegnanti della Scuola sono nominati dal Rettore magnifico, su proposta del Consiglio di facoltà, udito il direttore della Scuola.

Art. 153. — Alla Scuola possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso. Gli aspiranti all'iscrizione al primo corso dovranno presentare alla Segreteria, entro e non oltre il 30 novembre, domanda di ammissione in bollo competente corredata dei documenti prescritti e di quei titoli che ciascun candidato ritenesse opportuno presentare nel proprio interesse (carriera scolastica, titoli scientifici e pratici, conoscenza di lingue straniere, ecc.).

I documenti prescritti per l'immatricolazione sono quelli indicati nel manifesto pubblicato annualmente dall'Università.

Gli aspiranti all'ammissione al primo corso dovranno sostenere presso la Scuola un concorso per titoli e per esami secondo le particolari esigenze didattiche della Scuola stessa. I posti disponibili saranno conferiti in base alla graduatoria di detto concorso.

Art. 154. — Le tasse e le sopratasse per l'iscrizione alla Scuola sono quelle stabilite per la Facoltà di medicina e chirurgia. L'ammontare dei contributi verrà reso noto ogni anno con apposito manifesto.

Tasse, sopratasse e contributi possono essere versati in quattro rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il 31 gennaio, la terza entro il 31 marzo e la quarta entro il 15 maggio.

L'allievo che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno del corso non ha diritto in alcun caso al rimborso delle tasse, soprattasse e contributi versati.

Art. 155. — La durata del corso della Scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione è di due anni.

Le abbreviazioni di corso non sono consentite per alcun motivo.

Art. 156. — La ripartizione degli insegnamenti nei due anni di corso e il piano degli studi consigliato dalla Facoltà verranno resi noti all'inizio di ogni anno accademico con apposito manifesto redatto dall'Università.

L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzione, per la pratica clinica e di laboratorio che si esplica attraverso l'internato.

Art. 157. — V'è obbligo di frequenza ai corsi e allo internato.

L'elenco degli Istituti clinici presso i quali l'allievo dovrà svolgere attività d'interno apparirà nell'apposito manifesto annualmente pubblicato dall'Università. In esso saranno pure resi noti i limiti di durata dell'internato prescritti nei singoli Istituti.

Possono essere esonerati dall'internato unicamente gli assistenti che prestino regolare servizio presso la Clinica delle malattie nervose e presso la Clinica ortopedica e presso Istituti ospedalieri riconosciuti idonei, di volta in volta, a giudizio insindacabile della Facoltà.

Art. 158. — La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al direttore della Scuola.

Art. 159. — L'allievo che abbia regolarmente frequentato sia i corsi che i periodi di internato e che abbia superato gli esami prescritti per il primo anno potrà ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso.

L'allievo che non abbia ottenuto le attestazioni di frequenza annuali non potrà sostenere i relativi esami di profitto e dovrà ripetere l'anno con conseguente pagamento di tutte le tasse, soprattasse e contributi.

L'allievo che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza annuali e che non abbia superato gli esami di profitto annuali, non potrà essere ammesso all'anno di corso successivo, ma sarà iscritto fuori corso.

Art. 160. — L'allievo che fa domanda di trasferimento da altra Università potrà essere ammesso alla Scuola, con deliberazione della Facoltà e su parere favorevole del direttore della Scuola, purchè vi siano posti disponibili. Se non concorrono queste condizioni, i documenti verranno restituiti d'ufficio all'Università di provenienza.

Art. 161. — Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto comprensivo delle materie insegnate in ciascun anno.

Le domande di esame di profitto dovranno essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e dovranno essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza.

Art. 162. — Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo dovrà dimostrare di aver regolarmente seguito i corsi e superato tutti gli esami di profitto dei due anni di corso. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema approvato in precedenza dal direttore della Scuola, corredata da rilievi clinici o sperimentali personali.

Il titolo della dissertazione, firmato dal professore relatore e controfirmato dal direttore della Scuola, deve essere depositato in segreteria entro i termini di tempo che verranno stabiliti.

La dissertazione scritta, in quattro copie, deve essere depositata in segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame di diploma.

L'allievo respinto all'esame di diploma può ripresentarsi alla prova soltanto dopo due anni.

Art. 163. — La Commissione per gli esami di profitto, composta da non meno di tre membri, compreso un libero docente, è nominata dal direttore della Scuola.

La Commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, nominati dal preside di Facoltà, udito il direttore della Scuola.

1° *anno*:

(comprende una serie di sette materie a carattere teorico-informativo):

1) *Anatomia funzionale del sistema motore*:
   a) i livelli sopraspinali;
   b) la via finale comune;
   c) la regolazione riflessa del movimento;
   d) il tono muscolare e i dispositivi regolatori;
   e) la giunzione mioneurale;
   f) caratteristiche fisiche e fisiologiche del tessuto muscolare;
   g) anatomo-fisiologia dello scheletro (ossa, articolazioni).

2) *Chinesiologia*:

a) Innervazione, inserzione dei muscoli e meccanismi articolari;

b) Sinergie muscolari, la coppia agonista-antagonista, la innervazione reciproca;

c) Meccanica dell'azione muscolare segmentale;

d) Meccanica della statica e della locomozione;

e) metodiche di esplorazione delle varie turbe motorie e criteri di valutazione della perdita funzionale;

I tests di livello psicomotorio.

3) *Semeiologia e clinica delle motulesioni neurologiche*:

a) di origine piramidale;

b) di origine extrapiramidale;

c) del motoneurone periferico;

d) lesioni muscolari primitive;

e) la vescica neurologica.

4) *Semeiologia e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche*:

La trattazione si riferisce ai diversi aspetti della patologia ortopedica e traumatologica suscettibili di trattamento rieducazionale.

5) *Fisiopatologia e clinica dei disturbi della fonazione e del linguaggio.*

6) *Fisiopatologia e clinica dei disturbi della visione.*

7) *Elettrologia neuromuscolare*:

a) Elettrodiagnostica tradizionale, cronassimetria, curve i/t;

b) Elettromiografia (specie emg chinesiologica);

c) Elettroterapia.

2° *anno*:

(comprende una serie di sette materie a carattere pratico-applicativo).

1) *Tecniche terapeutiche con agenti fisici*:

Vengono prese in considerazione tutte le tecniche di terapia fisica utilizzanti agenti naturali o artificiali (calore, clima, bagni, radiazioni, radar, ultrasuoni, ecc.).

2) *Tecniche di chinesiterapia*:

(massaggi, meccanoterapia, mobilizzazione attiva e passiva, ginnastica medica preventiva e correttiva, allenamento, fisiochinesiterapia respiratoria, ecc. ecc.).

3) *Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico*:

Indicazione dei vari tipi di trattamento fisiochinesiologico e problemi di inserimento professionale e sociale nelle varie forme di motulesione neurologica.

4) *Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico*:

Indicazione dei vari tipi di trattamento fisiochinesiologico e problemi di inserimento professionale e sociale nelle varie forme di motulesione ortopedica.

5) *Rieducazione della fonazione e del linguaggio*:

Problemi terapeutici e sociali nel laringectomizzato, nel dislalico, nell'afasico, nell'aprassico, nell'agnosico, ecc. ecc.

6) *Rieducazione della visione.*

7) *Nozioni di neurochirurgia.*

(trattamento della spasticità e delle turbe discinotiche e di Chirurgia ortopedica (plastiche, trasposizione ossee e muscolari, protesi, ecc.).

Dopo l'art. 163, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica.

Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica

Art. 164. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica.

Art. 165. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in Chirurgia toracica è di due anni.

Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di otto per il primo anno di corso.

Art. 166. — Possono ottenere l'iscrizione alla Scuola previo esame di ammissione, i laureati in Medicina e chirurgia che siano in possesso della libera docenza in Semeiotica o Patologia o Clinica chirurgica o naturalmente di quella in Chirurgia toracica, o del diploma di specialista in Chirurgia generale.

Art. 167. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, e di un internato obbligatorio.

Art. 168. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1) Anatomia chirurgica del torace e degli organi in esso contenuti;

2) Fisiologia e fisiopatologia degli organi endotoracici;

3) Semeiotica (medica, endoscopica, radiologica, funzionale dell'apparato respiratorio e del mediastino);

4) Semeiotica dell'apparato cardiovascolare (medica, strumentale, radiologica e di laboratorio);

5) Patologia dell'apparato cardiocircolatorio (biennale);

6) Patologia del mediastino e degli organi in esso contenuti (biennale);

7) Patologia dell'apparato respiratorio (biennale);

8) Anatomia patologica del torace e degli organi endotoracici;

9) Principi di anestesia e di rianimazione in chirurgia toracica;

10) Terapia chirurgica e tecnica operatoria per le affezioni endotoraciche (biennale);

11) Fisioterapia (biennale).

Art. 169. — La frequenza alle lezioni e alle conferenze come pure il periodo di internato sono obbligatori.

Art. 170. — Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie di insegnamento il cui superamento è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Sono esami del primo anno quelli relativi agli insegnamenti annuali. Per le materie biennali i relativi esami saranno sostenuti alla fine del biennio.

Art. 171. — Alla fine del corso ha luogo l'esame di diploma secondo le norme speciali per le Scuole di specializzazione della Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 1836.

Riconoscimento, agli effetti civili, del cambiamento del titolo della Chiesa parrocchiale di Santa Maria La Piazza, nel comune di Scicli (Ragusa).

N. 1836. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto in data 16 luglio 1962, relativo al cambiamento del titolo della Chiesa parrocchiale di Santa Maria La Piazza, nel comune di Scicli (Ragusa), in quello di Maria SS. del Carmelo.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 19. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1837.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna di Fatima, in località Piano di Groppoli del comune di Mulazzo (Massa Carrara).

N. 1837. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pontremoli in data 1° febbraio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia della Madonna di Fatima, in località Piano di Groppoli del comune di Mulazzo (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 11. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1838.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Valburga, in frazione Anterselva di Sotto del comune di Rasun Anterselva (Bolzano).

N. 1838. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bressanone in data 1° novembre 1962, integrato con postilla dello 11 maggio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Valburga, in frazione Anterselva di Sotto del comune di Rasun Anterselva (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 12. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1839.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in località Burrainiti del comune di Agrigento.

N. 1839. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 15 maggio 1963, integrato con dichiarazione del 7 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in località Burrainiti del comune di Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 15. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1840.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della Vicaria curata di San Nicola di Bari, in contrada Pastene del comune di Castelpetroso (Campobasso), con la Vicaria curata di Santa Maria della Libera, in frazione Indiprete dello stesso Comune.

N. 1840. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Boiano-Campobasso in data 1° gennaio 1963, col quale viene disposta l'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Vicaria curata di San Nicola di Bari, in contrada Pastene del comune di Castelpetroso (Campobasso), con la Vicaria curata di Santa Maria della Libera, in frazione Indiprete dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 13. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1841.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, in località Corazzo del comune di Scandale (Catanzaro).

N. 1841. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Santa Severina in data 25 marzo 1963, integrato con due dichiarazioni di cui la prima di pari data e la seconda del 20 aprile 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, in località Corazzo del comune di Scandale (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 20. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1963.

Istituzione di una Agenzia consolare in London (Canadà) alle dipendenze del Consolato generale in Toronto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1948, n. 105;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in London (Canadà) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Toronto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1963

p. *Il Ministro*: Martino

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1963
Registro n. 204, *foglio n.* 46

(11016)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1963.

Istituzione di una Agenzia consolare in Santo André (Brasile) alle dipendenze del Consolato generale in San Paolo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Santo André (Brasile) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in San Paolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963
Registro n. 204, foglio n. 45

(11014)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 3 luglio 1963, n. 46, dell'Amministrazione provinciale di Nuoro concernente la classificazione a provinciale delle strade comunali: 1) Circonvallazione nord di Siniscola di m. 521: dal tronco Bitti-Lula-Ponte delle Grazie della strada provinciale n. 3 al tronco Strada statale n. 125 - frazione la Caletta della medesima strada provinciale n. 3; 2) Circonvallazione sud di Siniscola di m. 786: dalla strada provinciale n. 3 (ponte delle Grazie) alla Strada statale n. 125 per Orosei, nonchè, la declassificazione da provinciale a comunale della traversa interna di Siniscola - « via Sassari » di m. 470; tronco della strada provinciale n. 3 compreso tra il ponte delle Grazie e la Strada statale n. 125;

Visto il voto n. 2149 in data 12 novembre 1963, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade « Circonvallazione nord » e « Circonvallazione sud » di Siniscola posseggono i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge e possono quindi essere classificate provinciali e che la traversa interna di Siniscola, denominata « via Sassari » può essere declassificata da provinciale e classificata tra le comunali del comune di Siniscola;

Ritenuto pertanto, che le strade « Circonvallazione nord » e « Circonvallazione sud » di Siniscola possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 126 e che la strada « via Sassari » può essere declassificata da provinciale e classificata comunale a termini degli articoli 7 e 12;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade « Circonvallazione nord di Siniscola » di m. 521 e « Circonvallazione sud di Siniscola » di m. 786 di cui alle premesse, sono classificate provinciali.

Art. 2.

La traversa interna del comune di Siniscola denominata « via Sassari », di m. 470 di cui alle premesse cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificata comunale, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Siniscola (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro: SULLO

(10823)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda della Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi alle seguenti altre tariffe attualmente in vigore;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita ed i tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi alle seguenti altre tariffe attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa VIII-MF, relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita (approvata con decreto ministeriale 27 marzo 1963);

Tariffa VIII-C-MF, relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 27 marzo 1963);

Tariffa VIII-U-MF, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa VIII-U/C-MF, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Opzione per la conversione del capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste, parzialmente reversibile da applicare alle forme di tipo misto, e ai capitali provenienti da rendite differite.

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10792)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ad applicare l'imposta camerale per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli artt. 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 0,42 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 3 dicembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(11008)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Quindici (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.137.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11084)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Salza Irpina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.709.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11085)

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Castel Focognano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.169.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11086)

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Ruoti (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.316.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11126)

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Ruvo del Monte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.342.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11127)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Tramutola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11128)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Noepoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.322.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11129)

Autorizzazione al comune di Cetara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Cetara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.728.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11130)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di Ceneselli (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 8.099.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11131)

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Canda (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11132)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Canaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11133)

Autorizzazioe al comune di Orvinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il cumune di Orvinio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 4.212.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11134)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 23 dicembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,40	622,38	622,41	622,37	622,41	622,41	622,27	622,41	622,40
$ Can.	576,38	576,40	576,75	576,40	576,30	576,42	576,40	573,02	576,30	576,40
Fr. Sv.	144,25	144,23	144,25	144,255	144,20	144,25	144,28	144,15	144,24	144,25
Kr. D.	90,21	90,20	90,24	90,19	90,20	90,21	90,19	90,02	90,21	90,20
Kr. N.	86,99	86,995	86,98	87 —	87 —	87 —	87 —	86,77	87 —	87 —
Kr. Sv.	119,83	119,83	119,82	119,83	119,75	119,82	119,85	119,62	119,83	119,82
Fol.	172,89	172,94	172,91	172,98	172,90	172,02	172,99	172,62	172,90	172,90
Fr. B.	12,49	12,495	12,49	12,49375	12,49	12,49	12,494	12,33	12,49	12,495
Franco francese	127.02	127,02	127,02	127,03	127,02	127,02	127,04	126,95	127,02	127,02
Ls	1740,87	1740,75	1740,40	1740,50	1740,75	1740,84	1740,50	1741,85	1741,05	1740,80
Dm. occ.	156,64	156,64	156,655	156,655	156,65	156,64	156,67	156,55	156,64	156,64
Scell. Austr.	24,10	24,11	24,115	24,11	24,05	24,10	24,1075	24,05	24,11	24,11
Escudo Port.	21,71	21,73	21,75	21,73	21,70	21,71	21,71625	21,70	21,73	21,72

Media dei titoli del 23 dicembre 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,425
Redimibile 3,50 % 1934	90,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,575
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	622,41
1 Dollaro canadese	576,40
1 Franco svizzero	144,267
1 Corona danese	90,19
1 Corona norvegese	87 —
1 Corona svedese	119,84
1 Fiorino olandese	172,985
1 Franco belga	12,494
1 Franco francese	127,035
1 Lira sterlina	1740,50
1 Marco germanico	156,662
1 Scellino austriaco	24,109
1 Escudo Port.	21,723

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1963, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 057, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, pervenuto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 1959, proposto dalla signora Zeleznik Paola, elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonio Camber, via S. Nicolò, 21, Trieste, avverso la deliberazione n. 10718 del 9 maggio 1959 della Commissione per il riconoscimento delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro famigliari superstiti con la quale venne respinta la domanda di revisione della precedente delibera n. 39 del 3 gennaio 1957, che negava alla ricorrente i benefici riservati agli impiegati statali, già perseguitati dal regime fascista, previsti dall'art. 4, quinto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96.

(10375)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1963 registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1963, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 054, è stato dichiarato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. De Simone Salvatore, residente a Vairano Patenora (Caserta), avverso la deliberazione n. 9347 del 10 novembre 1958 della Commissione per il riconoscimento delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro famigliari superstiti, con la quale venne respinta la domanda presentata dal ricorrente intesa ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 5 della citata legge (riconoscimento ai fini del conseguimento delle prestazioni relative alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, dei periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia e assunzione dei relativi contributi a carico dello Stato).

(10377)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

L'ing. Giovanni Battista Saraceni, nato ad Orsogna (Chieti) il 7 settembre 1913 ha dichiarato di avere smarrito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciato da questo Ministero in data 28 ottobre 1941.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(10818)

Avviso per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Antonio Zoli, nato a Firenze il 7 novembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 4 maggio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(10819)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Battista Saraceni, nato ad Orsogna (Chieti) il 7 settembre 1913 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile (sottosezione edile) conseguito presso l'Università di Roma il 9 novembre 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 terzo comma del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(10817)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso speciale per aiuto applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1963, n. 161, con il quale è stato indetto un concorso speciale per la qualifica di aiuto applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso speciale citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Rambozzi dott. Carlo, ispettore capo superiore.

Membri:
Giaffei dott. Mario, ispettore capo;
Piergiovanni dott. Pietro, ispettore capo;
Di Gregorio dott. Aldo, ispettore capo;
Matteucci dott. Armando, ispetore principale.

Segretario:
Bernardi Alberto, segretario capo.

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(10982)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso speciale per aiuto applicato stenodattilografo in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1963, n. 162, con il quale è stato indetto un concorso speciale per la qualifica di aiuto applicato stenodattilografo in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso speciale citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Fazio dott. Filomeno, ispettore capo superiore.

Membri:
Burrascano avv. Michele, ispettore capo;
Piergiovanni dott. Pietro, ispettore capo;
Baroncelli dott. Luciano, ispettore principale;
Roscetti dott. Giuliano, ispettore principale.

Segretario:
Belli Aldo, segretario capo.

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(10983)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a centoventi posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1963, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 68, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a centoventi posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a centoventi posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Prestipino dott. Pietro, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Membri:

Vitaliti dott. Antonino, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Tenore dott. Francesco, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Barra Caracciolo dott.ssa Anna, direttore di sezione del Ministero del tesoro;

Avizzano dott. Vincenzo, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal signor Angelo Frucci, primo segretario del Ministero del tesoro.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al cap. 286 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1963-64.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1963

p. *Il Ministro*: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1963
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 224. — VENTURA SIGNORETTI

(11335)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1582 in data 20 marzo 1962, con il quale è stato bandito il concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nelle condotte di Castelnuovo, Vergemoli, Sillano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Castelnuovo, Vergemoli, Sillano al 30 novembre 1961:

1. Talani Orietta . . . . . punti 50,60 su 100
2. Papi Wilma . . . . . . » 48,25 »
3. Barone A. Maria . . . . . » 46,87 »
4. Martiri Ina . . . . . . » 45,99 »
5. Carli Rina . . . . . . » 45,17 »
6. Accorsini Liana . . . . . » 44,71 »
7. Angelini Gabriella . . . . » 43.83 »
8. Mancini Ilva . . . . . . » 42,89 »
9. Barsi Anna . . . . . . » 40,00 »
10. Giannoni Marianna . . . . » 36,77 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 28 novembre 1963

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5121 di pari data col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Castelnuovo, Vergemoli, Sillano al 30 novembre 1961, indetto con decreto n. 1582 in data 20 marzo 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei tre posti messi a concorso;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande di ammissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso in premessa specificato, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Talani Orietta: Sillano;
2) Papi Wilma: Castelnuovo;
3) Barone A. Maria: Vergemoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

I sindaci di Castelnuovo, Vergemoli e Sillano sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Lucca, addì 28 novembre 1963

(10528) *Il medico provinciale*: TEDESCHI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1299 del 10 luglio 1963, con il quale è stato bandito il concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Vittoria al 30 novembre 1962;

Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice;

Ritenuto di dovere procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati ritenuti idonei;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso specificato nelle premesse:

1. D'Izzia Maddalena . . . punti 53,725 su cento
2. Puglia Aurelio . . . . » 50,2125 su »
3. Milito Salvatore . . . . » 45,25 su »
4. Cirrito Giuseppe . . . . » 42,5 su »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ragusa ed a quello del comune di Vittoria.

Ragusa, addì 21 novembre 1963

Il medico provinciale: RANDAZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Vittoria al 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione del vincitore;

Considerato che al primo posto della graduatoria è stata classificata la dottoressa D'Izzia Maddalena;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dottoressa D'Izzia Maddalena prima classificata nella graduatoria degli idonei del concorso specificato nelle premesse, è dichiarata vincitrice della quinta condotta medica, frazione di Scoglitti, del comune di Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ragusa ed a quello del comune di Vittoria.

Ragusa, addì 21 novembre 1963

Il medico provinciale: RANDAZZO

(10305)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3861/2, in data 31 ottobre 1963, con il quale veniva, fra l'altro, dichiarato vincitore della condotta consorziale di Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente il dott. Agliardi Manlio;

Considerato che per la rinunzia all'assegnazione della condotta medica di Cabiate da parte dei candidati che lo precedevano in graduatoria, il dott. Agliardi Manlio ha maturato il diritto alla assegnazione della predetta condotta di Cabiate, dallo stesso indicata al secondo posto nell'ordine delle preferenze espresse nella domanda di ammissione al concorso, decadendo, pertanto, dal diritto alla titolarità della condotta medica consorziale di Beregazzo con Figliaro indicata invece al nono posto nel predetto ordine di preferenza;

Osservata la procedura stabilita dall'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè dagli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Conti dott. Piergiuseppe: consorzio Beregazzo con Figliaro-Castelnuovo Bozzente;

Agliardi dott. Manlio: comune di Cabiate.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 1° dicembre 1963

Il medico provinciale: CAROLA

(10833)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.